



DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE  
 AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI NATURALI  
 E DELLA GEODIVERSITA'

Agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette regionali  
 e p.c.

Al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e  
 Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

Oggetto: Disposizioni alle aree naturali protette regionali sul regime di aiuti *de minimis* in conformità al Regolamento UE n. 1408/2013. Indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, anno 2016.

Coerentemente con quanto fatto per gli anni 2014 e 2015, con Deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 05/09/2017, è stata estesa l'erogazione in regime di aiuto *de minimis* degli indennizzi relativi ai danni alle attività agricole e zootecniche provocati dalla fauna selvatica nel corso del 2016 all'interno delle aree naturali protette regionali.

Fermo restando quanto comunicato con nota n. 606181 del 05/12/2016 e in esito all'incontro tenutosi presso la Sala Tevere in data 11/10/2017, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:

- per effetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della LR 4/15, l'indennizzo dei danni da fauna è riconosciuto prioritariamente agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche;
- il dettato dell'art. 12 comma 1 lettera a) della LR 4/15 individua il capitolo di bilancio regionale espressamente finalizzato all'indennizzo dei danni da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche nelle aree protette regionali, la cui capienza, definita annualmente, costituisce il limite entro cui erogare gli indennizzi. Qualora le risorse annualmente rese disponibili dal bilancio risultassero inferiori agli indennizzi stimati complessivamente nelle aree protette, si dovrà procedere con una decurtazione proporzionale delle somme da trasferire agli Enti gestori. L'entità dell'eventuale decurtazione è definita dalla Direzione capitale naturale, parchi e aree protette sulla base del quadro annuale che sintetizza i rendiconti trasmessi da ciascun ente gestore. I rendiconti sono annualmente predisposti e approvati con determinazione del direttore, a partire dalle perizie agronomiche e a seguito dell'espletamento delle verifiche sui prerequisiti degli aventi diritto e sul raggiungimento del limite di erogazione triennale previsto dal regime *de minimis*. Una volta stabilita l'entità delle somme destinate all'indennizzo dei danni per ciascuna area protetta, la Direzione capitale naturale, parchi e aree protette procede con apposito atto al trasferimento delle risorse agli Enti gestori;
- le verifiche inerenti il rispetto dei limiti di erogazione nel triennio (15.000 euro) previsti dal regime *de minimis* vanno effettuate relativamente all'impresa agricola nella sua interezza, così come individuata da specifica partita IVA;



- per analogia con quanto previsto dal dettato dell'art. 12 della LR 4/15, eventuali disponibilità residue, iscritte nella parte corrente dei bilanci delle aree protette, non necessarie alla copertura di spese obbligatorie, potranno essere destinate all'incremento della percentuale di indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli come definiti dalla LR 4/15 o all'indennizzo dei danni subiti da agricoltori non professionali (es. coltivazioni familiari), da erogarsi sempre in percentuale analoga a quella definita per gli imprenditori agricoli;
- l'erogazione di indennizzi per danni causati dalla predazione da parte della fauna selvatica al patrimonio zootecnico potranno avvenire solo previa verifica del rispetto delle norme vigenti per quanto concerne l'iscrizione dei capi alle seguenti anagrafi nazionali: ovicaprini, equidi, bovini e bufalini, nonché delle arnie alla anagrafe apistica nazionale.

Ai fini dell'espletamento dei procedimenti amministrativi inerenti l'indennizzo dei danni da fauna selvatica, gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali dovranno, avvalendosi del modello fac-simile aggiornato e allegato alla presente, raccogliere una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente e attestante il possesso dei seguenti requisiti d'accesso e il rispetto dei limiti di erogazione nel triennio previsti dal regime di aiuto *de minimis*:

1. qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c. e l'iscrizione nel registro delle imprese (Partita IVA), con particolare riferimento alla figura del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), attraverso la verifica del fascicolo unico aziendale sul portale SIAN;
2. regolarità della posizione previdenziale contributiva (DURC);
3. avvenuta richiesta e eventuale ottenimento di aiuti in regime di *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
4. rispetto dei limiti di erogazione nel triennio (15.000 euro) previsti dal regime di aiuto *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Inoltre, preventivamente alla trasmissione del rendiconto annuale alla scrivente Direzione, gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali dovranno, attraverso il portale SIAN, provvedere per ciascun indennizzo alle verifiche in merito al rispetto dei requisiti e dei limiti di erogazione nel triennio previsti dal regime di aiuto *de minimis* (15.000 euro) di cui al punto precedente.

Il procedimento amministrativo potrà essere completato con l'erogazione dell'indennizzo a seguito del trasferimento delle risorse agli Enti gestori da parte della Direzione Capitale naturale, parchi e aree protette.

Si allega alla presente uno schema riassuntivo delle diverse fasi del procedimento.

Infine, si coglie l'occasione per informare che con Deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 24/10/2017 è stato approvato il Programma Operativo Annuale 2017 all'interno del quale (art. 6) sono delineati i criteri per la quantificazione degli indennizzi per i danni causati da fauna selvatica, rivisti e aggiornati in collaborazione con i tecnici della AANNPP regionali.

Il Dirigente dell'Area

Diego Mantero

Il Direttore Regionale

Vito Consoli

Allegati: (1) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis*  
 (2) Schema riassuntivo delle diverse fasi del procedimento per l'erogazione dell'indennizzo dei danni da fauna selvatica